



Comune di Lecco

Comune di Lecco

Piazza Diaz, 1 – 23900 Lecco (LC) - Tel. 0341/ 481111- Fax. 286874 - C.F.00623530136

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 13 del 23.1.2014

OGGETTO: MODIFICA E PROROGA DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' UNICALCE S.p.A. PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA 1° DECENNIO NELLA CAVA DENOMINATA "VAIOLO ALTO" AMBITO TERRITORIALE ESTRATTIVO AE 4.3.

L'anno duemilaquattordici e questo giorno ventitre del mese di gennaio alle ore 18.40 nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Sigg:

Virginio Brivio	SINDACO	P
Vittorio Campione	VICESINDACO	A
Francesca Bonacina	ASSESSORE	P
Ivano Donato	ASSESSORE	P
Martino Mazzoleni	ASSESSORE	P
Francesca Rota	ASSESSORE	P
Michele Tavola	ASSESSORE	P
Armando Volontè	ASSESSORE	A
Elisa Corti	ASSESSORE	P

Presiede l'adunanza il Dott. VIRGINIO BRIVIO in qualità di SINDACO assistito dal Segretario Generale Dott. PAOLO CODARRI incaricato della redazione del presente verbale.

IL SINDACO

accertata la validità dell'adunanza per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e sottopone all'approvazione della Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la società UNICALCE S.p.A. esercita la coltivazione della Cava denominata “Vaiolo Alto”, Ambito territoriale estrattivo AE 4.3 in Comune di Lecco, in virtù delle Autorizzazioni n. 70 del 28.01.2003, e successive modifiche ed integrazioni, n 382 del 04.10.2005 e n.122 del 03.03.2011, al Progetto Attuativo 1° decennio, prorogata con provvedimento dirigenziale della Provincia di Lecco n. 539 del 27.12.2012, con scadenza il 10.02.2014;
- in data 27.11.2002 il Comune di Lecco ha stipulato con la società UNICALCE S.p.A. la Convenzione n. 31260 di rep. per l'esercizio dell'attività estrattiva nella cava “Vaiolo Alto”, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n 14/98, successivamente modificata ed integrata con atto in data 20.09.2005 n. rep 31447 e con D.G.C. n.148 del 02.12.2010, e successivamente prorogata con D.G.C. n 224 del 19.11.2012 fino al 10.02.2014;
- il Progetto Attuativo 1° decennio di coltivazione della Cava “Vaiolo Alto” Ambito territoriale estrattivo AE 4.3, così come autorizzato, ha previsto l'estrazione di 4.450.000 mc di materiale e la Provincia di Lecco con nota in data del 31.12.2013 prot. 68804 ha specificato i volumi residui ad oggi ancora estraibili di calcare da calce e cemento che ammontano a 200.000 mc;
- è scaduto l'incarico alla Società Geosigma di Pordenone in attuazione della Determinazione dirigenziale n. 1106 del 22.11.2010 ID n. 5161200 del 22.11.2010 avente ad oggetto: “Determinazione delle modalità di rilevazione dei volumi di escavazione in contraddittorio – triennio 2010-2012”;

Considerato che la Società UNICALCE S.p.A., ai sensi dell'art. 13 della L.R. 14/98, ha presentato all'Ente Provincia istanza di proroga dell'Autorizzazione al Progetto Attuativo decennale di cui all'autorizzazione 70/2003 e successive, richiedendo di posticipare la scadenza di un anno;

Vista l'istanza della Società UNICALCE S.p.A. pervenuta al Comune di Lecco in data 14.10.2012 prot. 54339 con la quale è stata richiesta la proroga della validità della Convenzione in essere per un anno, per l'ottenimento della proroga dell'Autorizzazione di cui sopra;

Preso atto che la Società UNICALCE S.p.A. ha presentato all'Ente Provincia la richiesta di Autorizzazione del Progetto Attuativo del 2° decennio, ad oggi in itinere, che è stata oggetto di procedura di VIA presso la Regione Lombardia conclusasi con provvedimento dirigenziale regionale n. 10921 del 26.11.2013;

Richiamata la D.G.C. n. 101 del 15.07.2013 relativa all'espressione del parere inerente la suddetta procedura di VIA ed in particolare i contenuti dello stesso che hanno evidenziato alcune problematiche di carattere idrogeologico ed idraulico riguardanti il Torrente Neguggio oltre che discrepanze tra l'ubicazione in loco e l'individuazione cartografica ufficiale di alcune sorgenti;

Ribadito che tali problematiche necessitano di approfondimenti da parte della Società UNICALCE S.p.a. e degli enti preposti, come indicato anche nel provvedimento dirigenziale regionale n. 10921 del 26.11.2013 di conclusione di procedura di VIA;

Verificato che la Convenzione in essere oggetto di richiesta di proroga ricomprende i mappali interessati dalle problematiche di cui sopra oggetto di approfondimento, e precisamente Comune

Censuario di Acquate, mappali 2117, 2116 p, 2124, 2125, 2126 e parte del mappale 2118 corrispondente alla fascia di rispetto fluviale del Torrente Neguggio (pari a mt 4);

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 2 della Convenzione stralciando i sopracitati mappali al fine di permettere le verifiche e gli approfondimenti necessari;

Considerata inoltre la necessità di quantificare i volumi di materiale cavato nell'anno 2013 e seguenti, sulla base di rilievi georiferiti, al fine di determinare il contributo di escavazione di cui all'art. 15 lettera a) della L.R. 14/98;

Ritenuto pertanto di modificare l'art. 10 della Convenzione, ponendo a carico della Ditta l'individuazione della Società che effettua i rilievi georiferiti di cui sopra;

Ritenuto in ultimo di concedere la proroga della validità della sopracitata Convenzione fino al 10.02.2015 per consentire il proseguimento dell'attività di escavazione senza soluzione di continuità, a condizione che la Provincia di Lecco accolga l'istanza avanzata dalla Società UNICALCE S.p.A. di proroga di un anno dell'Autorizzazione al Progetto Attuativo decennale di cui all'Autorizzazione 70/2003 e s.m.i.;

Visti

- L.R. n.14/98;
- Regolamento di polizia idraulica sul reticolo idrico minore approvato con D.C.C. n. 34 del 15.06.2009
- il vigente Statuto comunale;
- l'art. 48, comma 1, del D.lgs. 267/2000;
- il parere tecnico, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000;

con voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) di approvare la modifica dell'art. 2 della Convenzione in essere stipulata in data 27.11.2002 n. 31260 di rep., successivamente modificata ed integrata con atto in data 20.09.2005 n. rep 31447 e con D.G.C. n.148 del 02.12.2010 e n. 224 del 19.11.2012, secondo lo schema allegato, che stralcia i seguenti mappali: Comune Censuario di Acquate, mappali 2117, 2116 p, 2124, 2125, 2126 e parte del mappale 2118 corrispondente alla fascia di rispetto fluviale del Torrente Neguggio (pari a mt 4);
- 2) di approvare la modifica dell'art. 10 della Convenzione in essere stipulata in data 27.11.2002 n. 31260 di rep., successivamente modificata ed integrata con atto in data 20.09.2005 n. rep 31447 e con D.G.C. n.148 del 02.12.2010 e n. 224 del 19.11.2012, secondo lo schema allegato, che pone a carico della Ditta l'individuazione della Società che effettua i rilievi;
- 3) di prorogare la validità della Convenzione in essere fino al 10.02.2015, a condizione che la Provincia di Lecco accolga l'istanza avanzata dalla Società UNICALCE S.p.A. di proroga di un anno dell'Autorizzazione al Progetto Attuativo decennale di cui all'autorizzazione 70/2003 e s.m.i.;
- 4) di dare atto che la Convenzione in essere rimane invariata in tutti gli altri articoli;

- 5) di dare mandato al Direttore del Settore Pianificazione, Sviluppo Territoriale Trasporti e Ambiente per gli adempimenti conseguenti;

Stante l'urgenza, con separata votazione, con voti unanimi

DELIBERA


l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000.

PARERE TECNICO DI CUI ALL' ART. 49 D.Lgs. 267/2000

Si esprime **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione avente ad oggetto:
MODIFICA E PROROGA DI VALIDITA' DELLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' UNICALCE S.p.A. PER
L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ESTRATTIVA 1° DECENNIO NELLA CAVA DENOMINATA "VAIOLO ALTO" AMBITO
TERRITORIALE ESTRATTIVO AE 4.3.- ID n. 3876... del ..22/04/2014

Lecco,22/04/2014

IL DIRETTORE DI SETTORE
(arch. Andrea Pozzi)



ARTICOLO 2



ARTICOLO VIGENTE

art.2 – consenso all'attività di coltivazione e di recupero

Il Comune consente l'attività di coltivazione e di recupero nella cava di calcare denominata "Vaiolo" sita il località "Belasca" del Comune di Lecco, sulle aree contraddistinte dai seguenti mappali:

Censuario di Belledo:

484 p, 161, 485, 1432 (ex 487), 487, 486, 1433 p (ex 476), 476, 490 p, 491 p, 492 p, 489, 488, 504, 493 p, 503 p, 502 p, 505, 515, 496 p, 497 p, 501 p, 516, 222 p, 506 p, 507 p, 508, 509 p.

Censuario di Acquate:

2118, 2117, 2116 p, 4265, 2127, 2119, 4266, 2120, 2128, 2129, 3529, 2132, 2123 p, 2130, 2131, 2133 p, 4267 p, 2134, 4360, 5113 p, 2124, 2125, 2126.

Censuario di Maggianico:

1837, 1838, 1839, 1836 p, 1840 p, 2093, 1841 p, 3230, 1843 p, 1844 p, 1834 p.

....omissis....

MODIFICHE

art.2 – consenso all'attività di coltivazione e di recupero

Il Comune consente l'attività di coltivazione e di recupero nella cava di calcare denominata "Vaiolo" sita il località "Belasca" del Comune di Lecco, sulle aree contraddistinte dai seguenti mappali:

Censuario di Belledo:

484 p, 161, 485, 1432 (ex 487), 487, 486, 1433 p (ex 476), 476, 490 p, 491 p, 492 p, 489, 488, 504, 493 p, 503 p, 502 p, 505, 515, 496 p, 497 p, 501 p, 516, 222 p, 506 p, 507 p, 508, 509 p.

Censuario di Acquate:

2118 p (esclusa la fascia di rispetto fluviale del Torrente Neguggio pari a mt 4), 2117, 2116 p, 4265, 2127, 2119, 4266, 2120, 2128, 2129, 3529, 2132, 2123 p, 2130, 2131, 2133 p, 4267 p, 2134, 4360, 5113 p, 2124, 2125, 2126.

Censuario di Maggianico:

1837, 1838, 1839, 1836 p, 1840 p, 2093, 1841 p, 3230, 1843 p, 1844 p, 1834 p.

....omissis....

ARTICOLO MODIFICATO

art.2 – consenso all'attività di coltivazione e di recupero

Il Comune consente l'attività di coltivazione e di recupero nella cava di calcare denominata "Vaiolo" sita il località "Belasca" del Comune di Lecco, sulle aree contraddistinte dai seguenti mappali:

Censuario di Belledo:

484 p, 161, 485, 1432 (ex 487), 487, 486, 1433 p (ex 476), 476, 490 p, 491 p, 492 p, 489, 488, 504, 493 p, 503 p, 502 p, 505, 515, 496 p, 497 p, 501 p, 516, 222 p, 506 p, 507 p, 508, 509 p.

Censuario di Acquate:

2118p (esclusa la fascia di rispetto fluviale del Torrente Neguggio pari a mt 4), 4265, 2127, 2119, 4266, 2120, 2128, 2129, 3529, 2132, 2123 p, 2130, 2131, 2133 p, 4267 p, 2134, 4360, 5113 p.

Censuario di Maggianico:

1837, 1838, 1839, 1836 p, 1840 p, 2093, 1841 p, 3230, 1843 p, 1844 p, 1834 p.

....omissis....

ARTICOLO 10

ARTICOLO VIGENTE

art.10 – controlli

Il Comune controllerà l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, il regolare deflusso delle acque di superficie, la regolarità dei pendii e scarpate e verificherà, altresì, in contraddittorio con la Ditta, il volume del materiale estratto.

Funzionari del Comune ed agenti dell'A.R.P.A., ente preposto alla tutela ambientale, potranno controllare in ogni tempo, anche a mezzo di prelievi, la quantità e la qualità degli scarichi industriali e delle immissioni nell'atmosfera di polveri, fumi, gas, vapori e più in generale, di tutto ciò che possa nuocere direttamente o indirettamente, all'igiene ed alla salute della popolazione.

Il Comune procederà, entro sei mesi dal termine dei lavori di ripristino, in contraddittorio con la Ditta, a verificare le risultanze finali dei lavori di coltivazione del giacimento e la correttezza del ripristino ambientale.

Per consentire ai tecnici comunali di verificare lo stato di avanzamento dell'attività estrattiva e di determinare il quantitativo di materiale estratto verrà eseguito un rilievo planaltimetrico della cava, in contraddittorio tra le parti, da tecnici direttamente incaricati dall'Amministrazione Comunale. La ditta si impegna ad assumere a proprio carico l'onere della sopraccitata prestazione professionale, che comunque dovrà essere compatibile con i costi di mercato in essere. I rilievi annuali dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento.

MODIFICHE

art.10 – controlli

Il Comune controllerà l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, il regolare deflusso delle acque di superficie, la regolarità dei pendii e scarpate e verificherà, altresì, in contraddittorio con la Ditta, il volume del materiale estratto.

Funzionari del Comune ed agenti dell'A.R.P.A., ente preposto alla tutela ambientale, potranno controllare in ogni tempo, anche a mezzo di prelievi, la quantità e la qualità degli scarichi industriali e delle immissioni nell'atmosfera di polveri, fumi, gas, vapori e più in generale, di tutto ciò che possa nuocere direttamente o indirettamente, all'igiene ed alla salute della popolazione.

Il Comune procederà, entro sei mesi dal termine dei lavori di ripristino, in contraddittorio con la Ditta, a verificare le risultanze finali dei lavori di coltivazione del giacimento e la correttezza del ripristino ambientale.

Per consentire ai tecnici comunali di verificare lo stato di avanzamento dell'attività estrattiva e di determinare il quantitativo di materiale estratto verrà eseguito, a cura e spese della Ditta, un rilievo piano altimetrico della cava, anche in formato digitale, verificato in contraddittorio tra le parti, da tecnici direttamente incaricati dall'Amministrazione Comunale dalla Ditta. La ditta si impegna ad assumere a proprio carico l'onere della sopraccitata prestazione professionale, che comunque dovrà essere compatibile con i costi di mercato in essere. I rilievi annuali dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento.

ARTICOLO MODIFICATO

art.10 – controlli

Il Comune controllerà l'esecuzione dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale, il regolare deflusso delle acque di superficie, la regolarità dei pendii e scarpate e verificherà, altresì, in contraddittorio con la Ditta, il volume del materiale estratto.

Funzionari del Comune ed agenti dell'A.R.P.A., ente preposto alla tutela ambientale, potranno controllare in ogni tempo, anche a mezzo di prelievi, la quantità e la qualità degli scarichi industriali e delle immissioni nell'atmosfera di polveri, fumi, gas, vapori e più in generale, di tutto ciò che possa nuocere direttamente o indirettamente, all'igiene ed alla salute della popolazione.

Il Comune procederà, entro sei mesi dal termine dei lavori di ripristino, in contraddittorio con la Ditta, a verificare le risultanze finali dei lavori di coltivazione del giacimento e la correttezza del ripristino ambientale.

Per consentire ai tecnici comunali di verificare lo stato di avanzamento dell'attività estrattiva e di determinare il quantitativo di materiale estratto verrà eseguito, a cura e spese della Ditta, un rilievo piano altimetrico della cava, anche in formato digitale, verificato in contraddittorio tra le parti. I rilievi annuali dovranno pervenire all'Amministrazione Comunale entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
VIRGINIO BRIVIO



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, certifica che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 27 GEN. 2014 rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 11 FEB. 2014, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, D.Lgs.n. 267/2000.
- è stata comunicata ai Capigruppo Consiliari in data 27 GEN. 2014.

Li, 27 GEN. 2014



IL SEGRETARIO GENERALE
PAOLO CODARRI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

Li,

IL SEGRETARIO GENERALE